

Anno 2026

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2026-UNINBSV-07/01.00009

N. Allegati _____

Rif. _____

CB/AQ

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-07 - Biochimica, Settore Scientifico Disciplinare BIOS-07/A - Biochimica dal titolo: “Processi sostenibili nella sintesi di componenti per la produzione di cellule staminali”.

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA – SVIZZERA 2021-2027, primo Avviso – Seconda finestra (marzo/giugno 2025) – Progetto “Ecosistema – insubre transfrontaliero per start up e imprese d'eccellenza nell'ambito delle staminali per la medicina rigenerativa” - Acronimo SUST-STAM – ID 0300328 - CUP J39I25002510007.

Cod. bando dbsv2026-idr002

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che definisce “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Visto l'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che disciplina gli “Incarichi di ricerca”;
- Richiamato il “Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto Rettorale 30 ottobre 2025, n. 1313;
- Visto il D.M. 6 agosto 2025, n. 592, registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2025 con reg. n. 1822, che definisce il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamato il Decreto Rettorale 31 maggio 2024, rep. n. 586, con il quale si inquadrano i professori e i ricercatori nei gruppi scientifico-disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari, ai sensi del D.M. 2 maggio 2024, n. 639;



Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332-421450, 1394

Email: amministrazione.dbsv@uninsubria.it - PEC: dbsv@pec.uninsubria.itWeb: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

**DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE E
SCIENZE DELLA VITA - DBSV**

- Richiamata la Delibera n. 103/2026 del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita del 15 luglio 2026 – Punto O.d.G n. 5.3 – con la quale si approva l'attivazione di una selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di ricerca, Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-07 - Biochimica, Settore Scientifico Disciplinare BIOS-07/A – Biochimica, della durata di 12 mesi, sotto la guida del Responsabile della ricerca prof. Loredano Pollegioni;
- Accertato che l'importo dei n. 2 incarichi di ricerca di cui al presente bando trova copertura finanziaria a carico dei fondi del progetto: "POL014INTERREG_SUST STAM" – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA – SVIZZERA 2021-2027, primo Avviso – Seconda finestra (marzo/giugno 2025) – Progetto "Ecosistema – insubre transfrontaliero per start up e imprese d'eccellenza nell'ambito delle staminali per la medicina rigenerativa" - Acronimo SUST-STAM – ID 0300328 – CUP J39I25002510007, di cui è responsabile il prof. Loredano Pollegioni - voce COAN CA.04.43.08.07.01 per € 45.000,00 (lordo percipiente) e voce COAN CA.04.43.08.07.02 per € 10.508,86 (oneri previdenziali a carico Ente), per un totale di € 55.508,86 lordo Ateneo, UA. 00.03 - budget 2026;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di ricerca della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-07 - Biochimica, Settore Scientifico Disciplinare BIOS-07/A – Biochimica.

Il conferimento dell'incarico di ricerca comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Laboratorio "The Protein Factory 2.0 lab", sotto la guida del prof. Loredano Pollegioni, nell'ambito del programma di ricerca dal titolo "Processi sostenibili nella sintesi di componenti per la produzione di cellule staminali", delle attività sinteticamente riportate:

Durante questa attività saranno identificati e sviluppati processi innovativi basati su principi di sostenibilità ambientale, economica e di approvvigionamento geografico per la produzione dei principali componenti necessari alla coltura delle cellule staminali. Per ciascun componente di interesse, sia a basso peso molecolare (ad esempio metaboliti) sia ad alto peso molecolare (quali proteine), saranno individuate fonti di approvvigionamento sostenibili, privilegiando ove possibile l'impiego di biomasse di scarto e di materie prime rinnovabili. Parallelamente, saranno sviluppati e ottimizzati processi produttivi caratterizzati da un ridotto impatto energetico, ambientale ed etico, nonché da una maggiore sostenibilità economica, al fine di garantire la disponibilità di componenti ad elevata qualità e compatibili con future applicazioni su scala industriale.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio da non più di 6 anni:

- Laurea Magistrale o a ciclo unico in:
 - Laurea in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Ingegneria Biomedica, di durata non inferiore a 5 anni, conseguita secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. n. 509/1999 e s.m.i.;
 - Laurea Specialistica in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Bioingegneria o in discipline affini (classe 9/S, 6/S, 8/S), conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e s.m.i.;
 - Laurea Magistrale in Biotecnologie industriali, Scienze Biologiche, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Ingegneria Biomedica (classe LM-LM6/LM8/LM9/LM21/LM54), conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- Analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.

Costituiscono requisiti preferenziali:

- Conoscenza di tecniche di produzione e caratterizzazione di proteine ricombinanti;
- Uso di enzimi in processi di biocatalisi

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana ¹
2. legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" del titolo. ²

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

Ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i candidati non devono avere superato o essere in procinto di superare il limite massimo consentito di tre anni (anche non continuativi) di incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, compresi eventuali rinnovi o proroghe.

I candidati devono essere in possesso del titolo di studio di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della Legge n. 240/2010.

¹ In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della traduzione

² Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Non possono partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi di ricerca:

- personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma del D.P.R. 11/07/1980 n. 382.;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l'incarico, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 – Incompatibilità e divieto di cumulo

Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con:

- la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico;
- i contratti di ricerca di cui all'art. 22, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis e i contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, sia pubblico che privato.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il titolare di incarico di ricerca può:

- svolgere una limitata attività di lavoro autonomo (che complessivamente non deve superare il limite di reddito di 15.000,00 € annui lordi), previa autorizzazione del

Responsabile della ricerca, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività e che non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo;

- svolgere attività curriculari quali esercitazioni, laboratori e/o attività di campo, per un massimale complessivo di 40 ore per anno accademico, o tutorato disciplinare o di supporto, e ricevere i relativi compensi, purché preventivamente autorizzate dal Responsabile della ricerca. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito di 15.000,00 € annui lordi.

Il vincitore della procedura è tenuto a presentare all'atto della sottoscrizione del contratto apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante eventuali incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, contratti di ricerca di cui all'art. 22, contratti post-doc di cui all'art. 22-bis, contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità, assumendosi l'impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

Art. 4 – Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica PICA dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/uninsubria/dbsv2026-idr002>.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF/A. È possibile accedere alla piattaforma PICA anche mediante credenziali SPID o CIE (in questi casi il sistema non richiederà di firmare la domanda prima della presentazione). Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare e di dimensione massima 30 Mb.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Curriculum della propria attività scientifica e professionale, datato, sottoscritto e contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Copia di un documento d'identità in corso di validità

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 12:00 del 21 settembre 2026.**

La presentazione della domanda di partecipazione, nel caso in cui il candidato non acceda tramite SPID o CIE, dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità:

- **Firma il documento sul server ConFirma**

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato.

- **Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico**

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

- **Firma il documento manualmente**

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.

ATTENZIONE: la scansione, oltre alle pagine della domanda, dovrà contenere nell'ultima pagina la copia di un documento di identità in corso di validità (questo passaggio non è necessario se la copia del documento di identità è stata inserita tra gli allegati alla domanda).

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella

valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

Art. 5 - Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it

Art. 6 – Procedura selettiva

La selezione avviene sulla base delle valutazioni dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

La valutazione è integrata da un colloquio in seduta pubblica in presenza, che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste oggetto dell'incarico.

I candidati saranno avvertiti della data del colloquio con almeno 5 giorni di anticipo mediante e-mail.

La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445. L'accesso al colloquio è aperto ai candidati per i quali è stata effettuata la valutazione dei titoli che, quindi, non siano stati esclusi per le motivazioni riportate nell'art. 7. I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle eventuali prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 100 punti, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio.

Per l'inserimento in graduatoria i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei criteri e secondo la ripartizione dei punteggi di seguito esposti:

TITOLI (FINO A 60 PUNTI)

- 1) Titolo di studio (laurea magistrale, dottorato di ricerca, ecc.)
Criterio di valutazione: Possesso del titolo, aderenza al campo di ricerca oggetto dell'incarico, punteggio/valutazione conseguita (fino a un massimo di 30 punti);
- 2) Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (presentazioni a Congressi / Convegni)
Criterio di valutazione: Qualità e aderenza delle pubblicazioni, delle presentazioni e dei lavori al settore di ricerca oggetto dell'incarico (fino ad un massimo di 15 punti);
- 3) Altri titoli (Esperienze professionali, Esperienze e qualifiche all'estero certificate, competenze e conoscenze tecniche o sperimentali rilevanti, pregressa attività scientifica nell'ambito delle competenze richieste nel bando – contratti, borse di studio, incarichi, attestati - ecc.)
Criterio di valutazione: Qualità ed aderenza al settore di ricerca oggetto dell'incarico (fino a un massimo di 15 punti)

COLLOQUIO (FINO A 40 PUNTI)

La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata nella pagina dell'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo con valore di notifica agli interessati, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, salvo motivati ed oggettivi impedimenti.

La graduatoria ha validità di 120 giorni dall'approvazione degli atti e verrà utilizzata per scorrimento in caso di:

- a. impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- b. rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.

Nel caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Tutor l'incarico può essere attribuito ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 – Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla procedura:

- 1) la domanda inviata con modalità diversa da quella indicata all'art. 4 del bando;

- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione secondo le modalità previste all'art. 4 del bando (in caso di accesso alla piattaforma PICA mediante SPID o CIE non sarà richiesta la sottoscrizione della domanda);
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;
- 4) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione dalla procedura di selezione può essere disposta in qualsiasi momento mediante notifica all'interessato.

Art. 8 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica all'indirizzo concorsi.dbsv@uninsubria.it

Art. 9 – Stipula del Contratto

L'esito della selezione è comunicato al vincitore dell'incarico di ricerca, che dovrà rispondere entro il termine indicato nella comunicazione, pena la decadenza.

L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore; il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore di Dipartimento. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il titolare dell'incarico affrisce al Dipartimento richiedente, per lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

È tenuto a svolgere l'attività prevista dal contratto individuale, nell'ambito del progetto di ricerca, e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Responsabile e del Consiglio di Dipartimento. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile della ricerca, il quale è anche tenuto a verificarla nel rispetto delle "Linee Guida in materia di sicurezza per la ricerca" redatte dall'Ateneo.

Al termine del contratto il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

L'incarico di ricerca è conferito per la durata di 1 anno e potrà eventualmente essere rinnovato per periodi non inferiori ad 1 anno, nel rispetto della durata massima (tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi, per ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse), previo

parere positivo del Responsabile della ricerca, con approvazione del Consiglio di Dipartimento, specificando gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione dell'incarico di ricerca e accertata l'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio dipartimentali. Ai fini del rinnovo si terrà conto della relazione prodotta dal titolare dell'incarico di ricerca sulle attività svolte.

Nel caso in cui il progetto di ricerca su cui grava l'incarico venga prorogato per una durata inferiore ad un anno; pertanto, non sufficiente per procedere con il rinnovo, il contratto può essere conseguentemente prorogato, sempre nel rispetto della durata massima. La proroga è altresì consentita in caso di impedimenti oggettivi ed eccezionali, per cause non imputabili al titolare dell'incarico, che non hanno reso possibile il completamento delle attività nei termini previsti.

Nel caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza dell'incarico di ricerca è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.

Art. 10 – Reclutamento e HRS4R

La selezione degli incaricati alla ricerca (o Recognised researchers secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta europea dei ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR), i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche.

L'Università dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 11 – Trattamento economico

L'importo totale di ciascun incarico di ricerca è pari a **€ 22.500,00**, comprensivo degli oneri a carico del percipiente.

È erogato al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

L'Università annualmente provvede per conto del titolare dell'incarico di ricerca alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

L'incarico di ricerca è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i. ed è soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i.

Art. 12 - Sospensione del contratto per maternità e malattia

L'attività di ricerca deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto a percepire l'indennità di maternità erogata dall'INPS di cui all'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

La sospensione dell'attività di ricerca si applica anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale.

La scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'attività e l'incarico devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile della ricerca.

Art. 13 - Recesso del titolare dell'incarico di ricerca

Il titolare dell'incarico di ricerca ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta alla struttura con almeno 15 giorni di preavviso.

Il pagamento dell'ultima mensilità è commisurato al periodo di attività svolta.

La mancata o tardiva comunicazione comporta la trattenuta di una mensilità.

Art. 14 - Decadenza e risoluzione del contratto

Decadono:

- coloro che entro il termine fissato dall'avviso di selezione non dichiarino di accettare la posizione e stipulino l'apposito contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate;
- coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli avvisi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

È prevista la risoluzione del contratto, su segnalazione del Responsabile della ricerca e a seguito dell'accertamento dei fatti da parte Direttore del Dipartimento, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, nei seguenti casi:

- a. ingiustificato mancato inizio;
- b. gravi e ripetute inadempienze;
- c. violazione del regime delle incompatibilità;
- d. valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività;
- e. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria.

I provvedimenti di decadenza e risoluzione sono disposti con Decreto del Direttore di Dipartimento.

Art. 15 - Disciplina sulla proprietà intellettuale e industriale

Il titolare di incarico di ricerca ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei risultati. È obbligato a depositare in <https://irinsubria.uninsubria.it/> copia delle pubblicazioni prodotte ed a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile della ricerca, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio. In ogni caso con la sottoscrizione del contratto sarà richiesto al titolare di incarico di ricerca di firmare apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'incarico.

I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo (art. 5 della Legge n. 241/1990) è la dott.ssa Chiara Bertolotti – Responsabile Ufficio Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e servizi tecnici di laboratorio DBSV – Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Per informazioni contattare Ufficio Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e servizi tecnici di laboratorio DBSV: concorsi.dbsv@uninsubria.it

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.e.i e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali avviene mediante

strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e servizi tecnici di laboratorio del Dipartimento e trattati dall'Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e del procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa disponibile in allegato al presente bando.

Art. 18 - Norme finali e pubblicazione

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di incarichi di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Varese, *data della firma digitale*

La Direttrice di Dipartimento
Prof.ssa Flavia Marinelli
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Chiara Bertolotti
Tel. +39 0332-421394 – chiara.bertolotti@uninsubria.it